

**N. 00366/2008 REG.SEN.
N. 00041/2008 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2008, proposto da: [REDACTED],
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Livio Lippi, con domicilio
eletto presso l'avv. Daniela Paolini in Trieste, via Coroneo 6;

contro

Comune di Staranzano, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cavallo, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia
7;

nei confronti di

[REDACTED]

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, avverso la parte
dell'ordinanza a demolire - n. 161 dd. 29.10.2007 del comune di staranzano, con
la quale viene ordinato anche alla ricorrente, nella mera veste di proprietaria, la
messa in pristino e la demolizione del manufatto legno costruito senza la
necessaria concessione edilizia..***

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Staranzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2008 il cons. Rita De Piero e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Del tutto correttamente, infatti, l'ordine di demolizione è stato indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, il quale è destinato, ove la rimozione della realtà abusiva non avvenga, a subire gli effetti dell'acquisizione gratuita dell'area, ove non riesca dimostrare di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per adeguare lo stato di fatto allo stato di diritto. E ciò, a maggior ragione, vale nel caso di specie, nel quale - come si evince dalla documentazione in atti (cfr. diffida inviata il 10.12.07 dalla Società ricorrente nei confronti di ██████████, ove si fa valere la stessa come "formale atto di interruzione del possesso" non meglio qualificato) - neppure è provato che colui che ha realizzato l'abuso sia legittimo possessore del fondo e, come tale, nella condizione di impedirne l'accesso al proprietario.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. - Spese e competenze di causa possono essere compensate tra le parti, sussistendo giuste ragioni.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Vincenzo Farina, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO